

Allegato A) alla Deliberazione n. 2 del 29/01/2019



Comune di San Cesario sul Panaro
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 26/06/2012
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 07/04/2014
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 28/05/2015
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 02 del 29/01/2019

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

Art. 2 – Assimilazioni all’abitazione principale

Art. 3 - Riduzione per fabbricati inagibili ed inabitabili

Art. 4 – Agevolazioni. Condizioni

Art. 5 - Valore delle aree fabbricabili

Art. 6 - Abitazioni tenute a disposizione

Art. 7 – Versamenti minimi

Art. 8 - Rimborsi e compensazioni

Art. 9 - Attività di controllo e di recupero

Art. 10 – Riscossione coattiva

Art. 11 - Norme finali

Art. 12 - Entrata in vigore

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni¹.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale²

- 1) Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso trattamento soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 3 - Riduzione per fabbricati inagibili ed inabitabili

- 1) Ai fini dell'applicazione della riduzione della base imponibile del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e comunque non utilizzati, l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- 2) A mero titolo esemplificativo, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo, si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali esterni, lesionati in modo tale da costituire a cose o persone con rischi di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
- 3) Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
 - a) da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche a mezzo di perizia tecnica redatta da tecnico incaricato.

¹ Comma già modificato dal Consiglio Comunale con delibera 7 aprile 2014, n. 25

² Articolo così modificato dal Consiglio Comunale con delibera 7 aprile 2014, n. 25 e con delibera 28 maggio 2015 n. 40

Il Comune si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).

- 4) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
- 5) La riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata dichiarata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, ai sensi del comma 3, lettera a) del presente articolo, ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 3, lettera b) del presente articolo.
- 6) La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata al Comune.
- 7) Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati.

Art. 4 – Agevolazioni. Condizioni

- 1) Il Consiglio può prevedere l'applicazione di un'aliquota agevolata, nel rispetto limiti imposti dall'art. 13, c. 6, D.L. 201/2011 e successive modificazione ed integrazioni, per le unità concesse in locazione con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, c. 3, Legge 431/98.
- 2) Il soggetto passivo d'imposta deve comunicare, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU, la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente e l'applicazione dell'aliquota agevolata prevista, allegando copia del contratto di locazione registrato.³
- 3) La comunicazione ha valore per gli anni d'imposta successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere presentata apposita comunicazione attestante l'avvenuta variazione entro il termine previsto al comma 2 del presente articolo.

Art. 5 - Valore delle aree fabbricabili⁴

- 1) La base imponibile delle aree fabbricabili è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale. In caso di mancata deliberazione, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
- 2) Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.
- 3) Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

³ Comma così modificato dal Consiglio Comunale con delibera 7 aprile 2014, n. 25

⁴ Articolo così modificato dal Consiglio Comunale con delibera 28 maggio 2015, n. 40

- 4) Non sorge diritto al rimborso qualora il contribuente abbia dichiarato un valore superiore a quello risultante dall'applicazione dei valori deliberati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 6 - Abitazioni tenute a disposizione⁵

- 1) Per le abitazioni tenute a disposizione il contribuente deve presentare comunicazione al comune entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno nel quale si è verificata tale condizione.
- 2) La comunicazione ha valore per gli anni d'imposta successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere presentata apposita comunicazione attestante l'avvenuta variazione entro il medesimo termine previsto al comma 1 del presente articolo.

Art. 7 – Versamenti minimi

- 1) L'imposta non è dovuta qualora l'importo annuo complessivamente dovuto sia uguale o inferiore a 10,00 euro.

Art. 8 - Rimborsi e compensazioni

- 1) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno di versamento, ovvero entro 5 anni dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla rimborso.
- 2) L'istanza di rimborso deve essere motivata e sottoscritta, ad essa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione.
- 3) Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 10,00 euro;
- 4) Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura prevista dall'art. 22-bis, c. 1, Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 5) Il Funzionario Responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento della richiesta di rimborso, totale o parziale, ovvero il suo diniego.
- 6) Il contribuente, nella propria istanza, può richiedere che le somme da rimborsare vengano compensate con l'IMU e/o la TASI di spettanza del Comune dovuta dal soggetto passivo, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI⁶
- 7) La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso da parte del funzionario responsabile.⁷

⁵Articolo così modificato dal Consiglio Comunale con delibera 7 aprile 2014, n. 25

⁶Articolo così modificato dal Consiglio Comunale con delibera 29 gennaio 2019, n. 2

⁷Comma così aggiunto dal Consiglio Comunale con delibera 7 aprile 2014, n. 25

Art. 9 - Attività di controllo e di recupero

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo la disciplina prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296.⁸
- 2) Sulle somme dovute a titolo di imposta dovute a seguito di violazioni accertate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso di interesse legale in vigore alla data dell'accertamento maggiorato nella misura prevista dall'art. 22-bis del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3) Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dovuto per imposta, sanzione ed interessi è inferiore o uguale a 10,00 euro.
- 4) Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.⁹

Art. 10 – Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/73 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910

Art. 11 - Norme finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti ed altresì, in quanto compatibili, le norme del "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali".

Art. 12 - Entrata in vigore

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

⁸Comma così modificato dal Consiglio Comunale con delibera 7 aprile 2014, n. 25

⁹Comma così aggiunto dal Consiglio Comunale con delibera 7 aprile 2014, n. 25